

Niente passaggi obbligatori per altri due anni scolastici

Possibile l'utilizzo in iniziative contro la dispersione e di supporto alla didattica

PAGINA A CURA DI
Nicola Da Settimo

Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto scuola abroga definitivamente la norma della spending review (comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 95/2012) che imponeva il transito forzato del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, nei ruoli del personale amministrativo o tecnico.

La previsione, rimasta inattuata, aveva provocato, come effetto collaterale, il blocco delle immmissioni in ruolo degli assistenti amministrativi e tecnici, perché i posti erano stati accantonati per il previsto passaggio.

Attualmente i docenti inidonei sono 2.500, dopo che circa 600 unità nell'anno scolastico 2010/2011, hanno chiesto di transitare nei ruoli del personale non docente,

ai sensi della Legge 111/2011.

Il Dl 104 regola nuovamente la materia sia con disposizioni a regime che transitorie.

Tre possibilità

Per i docenti dichiarati permanentemente inidonei alla propria funzione per motivi di salute dopo il primo gennaio 2014, la legge prevede tre possibilità:

- chiedere volontariamente il passaggio ai ruoli del personale Ata (amministrativi e tecnici) entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità;

- in mancanza di tale richiesta, oppure se la richiesta non è accolta per carenza di posti Ata, passare obbligatoriamente in altra amministrazione, tramite mobilità intercompartimentale a livello provinciale;

- essere utilizzato fino all'anno scolastico 2015-2016 nelle iniziative previste dall'articolo 7 della legge (apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

Deroga alle assunzioni

La mobilità verso altre amministrazioni che presentino carenze di organico (quasi tutte) viene facilitata tramite la previsione che il passaggio può avvenire anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigen-

te. Il comma 8 dispone che il Miur comunichi ogni tre mesi al ministero dell'Economia e alla Presidenza del Consiglio, le unità di personale trasferite ad altre amministrazioni, e le relative risorse, anche ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio. Per i trasferimenti operati in deroga alle facoltà di assunzione, alle amministrazioni riceventi sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie. Occorre tuttavia sottolineare che l'istituto della mobilità intercompartimentale, disciplinato dall'articolo 29-bis del Dlgs 165/2001 (introdotto dal decreto Brunetta del 2009), prevede l'emanazione, con uno specifi-

co decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, di una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

Passaggio al ruolo Ata

Il docente che transita ai ruoli Ata o di altra amministrazione mantiene il maggior trattamento stipendiale, ma con assegno ad personam riassorbibile: ciò significa che non vedrà più un aumento in busta paga sin tanto che lo stipendio contrattuale del profilo di destinazione non avrà raggiunto e superato quello attuale.

Il legislatore, conscio delle difficoltà che in passato hanno sempre contraddistinto la mobilità intercompartimentale, ha previsto un'ampia fase transitoria, che, di fatto, costituisce una proroga generalizzata di un biennio della situazione attuale.

Lo stesso ufficio stampa del Ministero, nel comunicato del 7 novembre, di tutta la vicenda "inidonei" sottolinea solo questo aspetto, cioè che «fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016 (i docenti inidonei, ndr) possono essere utilizzati per iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTENTI A...



Stipendio bloccato

Il docente che passa nei ruoli Ata o di altra amministrazione mantiene il maggior trattamento stipendiale, ma con assegno ad personam riassorbibile: ciò significa che non vedrà più un aumento in busta paga finché lo stipendio contrattuale di destinazione non avrà raggiunto e superato quello attuale

Il luogo di lavoro. Il periodo di permanenza minima in una Provincia dopo l'assunzione scende da cinque a tre anni

Più breve il divieto di trasferimento

■ Viste le difficoltà che hanno sempre contraddistinto la mobilità intercompartimentale, il legislatore ha previsto un'ampia fase transitoria, che, di fatto, costituisce una proroga generalizzata di un biennio.

Il regime transitorio

Per i docenti già dichiarati inidonei e attualmente utilizzati in altri compiti, è prevista una nuova visita di controllo entro il 20 dicembre, evitabile solo con il passaggio volontario nei ruoli Ata o con la mobilità intercompartimentale.

Se la visita conferma l'inidoneità, si applica la disciplina a regime, con le tre opzioni elencate nel pezzo in alto; altrimenti, se il docente è ritenuto idoneo, deve tornare a insegnare.

In quest'ultima prospettiva, si può tentare di individuare il moti-

vo per cui il legislatore ha previsto, al comma 5 dell'articolo 15, la novità dell'integrazione delle commissioni mediche di verifica con un rappresentante del Miur designato dal competente Ufficio scolastico regionale. La sua funzione potrebbe essere quella di far presenti al collegio medico le particolari esigenze della comunità scolastica, in modo da evitare che riprenda ad insegnare personale solo astrattamente idoneo, ma che in passato abbia dato origine ad una serie di problematiche didattiche e disciplinari, che hanno coinvolto le famiglie. Si pensi, ad esempio, al caso di una insegnante con problematiche psichiatriche, incapace di tenere la disciplina, che, dopo un periodo di utilizzo in altri compiti e cure adeguate, ha ritrovato un proprio equilibrio, ma che l'amministrazione ritiene inop-

portuno far rientrare in classe.

I trasferimenti

In sede di conversione del decreto, la Camera ha inserito il comma 10-bis nell'articolo 15, che modifica il termine, più volte rivisto, di permanenza minima in una provincia dopo l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo.

L'articolo 399 del Testo unico istruzione (decreto legislativo n. 297/94) non prevedeva alcun termine. Nel 1999, la legge 124 aveva previsto il divieto di tra-

sferimento per due anni all'interno della provincia e per tre anni fuori provincia.

Nuova modifica nel 2011: il decreto legge n. 70 ha esteso il blocco a cinque anni, ampliando il divieto non solo ai trasferimenti, ma anche alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie verso altra provincia. Nel frattempo, però, il decreto legge n. 4 del 2006 aveva escluso dal divieto i docenti portatori di handicap o che assistono persone disabili.

L'ultimo movimento del pendolo ci porta ad oggi: il divieto di spostamento a qualsiasi titolo verso altra provincia ritorna alla durata di tre anni scolastici. Conseguentemente, per il prossimo anno scolastico 2014-2015, potranno partecipare alla mobilità i docenti immessi in ruolo con decorrenza da settembre 2011.

RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | GLI INIDONEI

Attualmente i docenti inidonei sono 2.500. Nell'anno scolastico 2010/2011 circa 600 unità hanno chiesto di transitare nei ruoli del personale non docente, ai sensi della Legge 111/2011. Il Dl 104 regola nuovamente la materia sia con disposizioni a regime che transitorie

02 | PERIODO TRANSITORIO

Le nuove regole prevedono che fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016 i docenti inidonei possono essere utilizzati per iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica e per attività culturali e di supporto alla didattica. In questo modo il legislatore ha introdotto un'ampia fase transitoria, che, di fatto, costituisce una proroga generalizzata di un biennio della situazione attuale.

03 | LE DEROGHE

La mobilità verso altre amministrazioni che presentino carenze di organico (quasi tutte) viene facilitata tramite la previsione che il

passaggio può avvenire anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. In questo caso alle amministrazioni riceventi sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie.

04 | LE VISITE DI CONTROLLO

Per i docenti già dichiarati inidonei e attualmente utilizzati in altri compiti, è prevista una nuova visita di controllo entro il 20 dicembre, evitabile solo con il passaggio volontario nei ruoli Ata o con la mobilità intercompartimentale

05 | LA SEDE DI LAVORO

Il divieto di spostamento verso altra provincia è stato portato da cinque a tre anni scolastici. Il termine di permanenza minima in una provincia oltre ad essere stato più volte rivisto non riguarda solo i trasferimenti sull'organico di diritto ma anche le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie verso altra provincia

